



COMUNE DI ARDAULI

Provincia di Oristano

Piazza Matteotti 2 – 09081 Ardauli (OR)

☎ 0783651223 📠 0783651573

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

in esecuzione dell'art. 11 della legge 09.12.1998, n. 431, della D G.R. n 13/1 del 08.04.2014 e della Determinazione del responsabile del 092 del 16.04.2014

RENDE NOTO CHE

SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNO 2014

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Ardauli ed occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (D. L 112/2008)

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
 - sussistere al momento della presentazione della domanda;
 - permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.
- In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente e coloro che sono titolari di contratto di locazione in alloggi comunali o AREA.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

La locazione deve

- risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, in vigore al momento della presentazione della domanda (2014),
- corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto (2013). In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

Requisiti richiesti per ottenere i benefici:

La concessione dei contributi è subordinata, oltre all'esistenza del contratto di locazione, alla sussistenza dei seguenti requisiti economici:

Fascia A: reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore all'importo corrispondente alla somma di due pensioni minime INPS per l'anno 2014 (€ 12.493,78), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è

superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti indicati nella DGR 25/56, rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente non può essere superiore a € 2.320,00.

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al presente punto si precisa che:

- le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura;
- ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

Le domande, dovranno essere presentate entro il 15 Luglio 2014.

Per la modulistica e le informazioni e' possibile rivolgersi al servizio sociale comunale – Ass. sociale Barbara Casula. (0783/025082 – sociale@comune.ardauli.or.it)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D.ssa Barbara Casula